

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Adriana PARLATO	Consigliere
Alessandro SPERANDEO	Consigliere (relatore)
Ignazio TOZZO	Consigliere
Luciano ABBONATO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art.7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere prot.22097 in data 4.11.2019 inoltrata dal sindaco del comune di Paceco (prot. Corte dei conti n. 15774/4.12.2019);

vista l'ordinanza n.8/2020/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per la camera di consiglio del 6.2.2020; udito il magistrato relatore, Cons. Alessandro Sperandeo; ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Sindaco del Comune di Paceco con la richiesta di parere in esame ha evidenziato in premessa: *“Questa Amministrazione ha proceduto, in un biennio, a stabilizzare tutto il personale precario avvalendosi delle speciali procedure di assunzione delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali. Con tali procedure si è proceduto alle predette assunzioni a tempo determinato e a 24 ore. [...] Le ultime novelle legislative consentono delle assunzioni (a tempo pieno) molto limitate rispetto al fabbisogno dell'ente. Tuttavia, riconoscendo che tale provvedimento non soddisfa il bisogno dell'ente per l'erogazione dei servizi alla popolazione amministrata, si è dell'idea di elevare il numero delle ore lavorative a 35 settimanali”*. Esposte tali considerazioni, per giungere a scelte *“quanto più aderenti ai vari dettati normativi che regolano tale materia”*, considerato *“che si sono levati degli ostacoli interpretativi su eventuali elusioni delle leggi che regolano le assunzioni a full-time di personale”*, ha chiesto di conoscere il parere della Sezione *“al fine di porre in essere, eventualmente, provvedimenti che siano quanto più aderenti ai vari dettati normativi che regolano tale materia”*.

Ammissibilità soggettiva e oggettiva

In via preliminare, la richiesta di parere in esame va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'Amministrazione.

Riguardo al profilo oggettivo, si rammenta che, in generale, la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, co.8, della L. n. 131/2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti *“materie di contabilità pubblica”* ma deve anche riguardare *“tematiche di portata ed interesse generali”*, non potendo riguardare *“singoli fatti gestionali”* di pertinenza dell'ente, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali.

Nel rispetto dell'esposta esegesi, in conformità alla deliberazione n.54 del 2010 e n. 5 del 2010 della Sezione delle Autonomie, la richiesta consultiva può apparire, *prima facie*, ammissibile anche sotto l'aspetto oggettivo, limitatamente ai profili che comportano conseguenze direttamente sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Tuttavia, nel caso di specie, la formulazione del quesito risulta oscura in ordine alla normativa richiamata: infatti, la locuzione, a tenore della quale l'ente nel biennio ha stabilizzato *"tutto il personale precario avvalendosi delle speciali procedure di assunzione delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali"*, contraddice l'asserzione immediatamente successiva, che testualmente riporta *"Con tali procedure si è proceduto alle predette assunzioni a tempo determinato e a 24 ore"*.

Emerge quindi, *per tabulas*, incongruenza ostativa ad una ricostruzione che permetta di concentrare l'esame sull'esatta tipologia contrattuale d'interesse per l'ente, tenuto conto che la stabilizzazione del personale non può che essere *"a tempo indeterminato"*.

In conclusione, il Collegio ritiene che la richiesta di parere in esame, pur rientrando astrattamente nella materia di contabilità pubblica in concreto debba ritenersi, inammissibile per incertezza dell'oggetto del quesito.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del Comune di Paceco nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6.2.2020.

IL RELATORE

(Alessandro Sperandeo)

IL PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)

Depositato in Segreteria l'1 aprile 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)